

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 10285/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10285 del 2021, proposto da

Paola Civita, Francesca Corcelli, Antonia Incampo, Maria Gelao, Daniela Guglielmi, Valeria Liso, Francesco Lullo, Tommaso Monterisi, Eugenia Pace, Federica Pantaleo, Maria Luisa Pistillo, Gabriella Anna Sette, Elisabetta Tafuni, Aurora Trovato, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta';

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari***

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui

(art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 11 agosto 2021, prot. n. 20760;

- della Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Bari in data 18.08.2021 prot. n. 21304;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 07.10.2021, prot. n. 28055;

- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Bari;
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
  - della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
  - della nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m\_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. “Evergood Advisors Campus University”, titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dai ricorrenti all'esito della frequenza di uno specifico corso;
  - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti;  
*nonché, per l'accertamento*
- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso.

Ritenuto di dover compensare le spese dell'odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Rinvia al Presidente della Sezione Quarta Bis, competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la prosecuzione del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Saponè**

**IL SEGRETARIO**